

REP. N° 1458 del 08/10/2026

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERRACINA E
L'ARCHEOCLUB D'ITALIA, SEDE DI TERRACINA "PIO CAPPONI" APS
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE
DELLA STORIA DI TERRACINA MEDIANTE ATTIVITÀ DI VISITE GUIDATE
DIDATTICHE E CULTURALI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, STORICO-
ARTISTICO E MONUMENTALI PER IL PERIODO 2026-2028**

L'anno 2026, il giorno 8 del mese di ottobre,

TRA

IL COMUNE DI TERRACINA (Provincia di Latina) - C.F.: 00246180590, con
sede in Piazza Municipio, n. 1 – CAP 04019 – Terracina (LT), rappresentato dal
Dott. Enrico Quirino Maragoni, nato a Terracina (Prov. LT) il 17/11/1972 che
interviene in nome e per conto dell'Ente medesimo, in qualità di Dirigente ad
interim Settore Cultura e Beni Culturali incardinato nel Dipartimento V (Area
Welfare, Cultura e Beni Culturali, Sport, Turismo ed Eventi, Contenzioso), di
seguito denominato **"Comune"**

E

Associazione ARCHEOCLUB d'Italia - Sede di Terracina "Pio Capponi" APS,
C.F. 91108340596, con sede legale in Via Bottasso, n. 12, CAP 04019, Terracina
(LT), rappresentata dal presidente Vincislao Grossi, nato a Terracina il
18/10/1954 ed ivi residente in Terracina, Corso Anita Garibaldi n. 66 (C.F.
GRSVC54R18L120R_), che interviene in qualità di Rappresentante Legale
dell'Associazione, di seguito chiamata **"Associazione"**;

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale ha instaurato da oltre 25 anni rapporti di collaborazione con l'Archeoclub d'Italia - Sede di Terracina "Pio Capponi" APS finalizzati alla promozione, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale mediante la realizzazione di attività di visite guidate didattiche e visite culturali di interesse archeologico, storico-artistico e monumentale;
- le attività svolte dall'Archeoclub d'Italia - Sede di Terracina "Pio Capponi" APS hanno rappresentato un importante strumento di promozione culturale e turistica della città, contribuendo altresì al raggiungimento di obiettivi di valorizzazione perseguiti dall'Amministrazione comunale;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07/04/2026, individua tra gli obiettivi dell'Amministrazione comunale la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale della città, prevedendo, nell'ambito delle relative azioni, la stipula di una convenzione con l'Archeoclub d'Italia - Sede di Terracina "Pio Capponi" APS ;
- l'Archeoclub d'Italia APS - Sede di Terracina Pio Capponi APS, C.F. 91108340596, risulta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), giusta Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G12029 del 22/09/2025 e, pertanto, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- il Codice del Terzo Settore riconosce il valore della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore per il perseguimento di finalità di interesse generale;
- l'Amministrazione comunale intende disciplinare tale collaborazione mediante apposita convenzione, definendo le finalità, le attività da realizzare, gli obblighi reciproci delle parti e le modalità di riconoscimento del rimborso delle spese sostenute;
- con D.G.C. n. 143 del 23/09/2026 l'Amministrazione Comunale ha approvato lo schema della presente convenzione;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, **le parti convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra il Comune e l'Associazione, finalizzati alla realizzazione di un programma di divulgazione della storia di Terracina mediante attività culturali e visite guidate di interesse archeologico, storico-artistico e monumentale, rivolte alla cittadinanza, alle istituzioni scolastiche, ai visitatori e ai turisti.

2. Le attività previste per l'anno 2026 sono quelle contenute nella programmazione trasmessa dall'Associazione e acquisita agli atti dell'Ente, di seguito riportate:

1) "Conoscere i Beni Culturali" – Programma di visite culturali ai monumenti del Centro Storico della città (per tutti);

2) "Terracina di Notte" – Programma di visite culturali notturne ai monumenti del Centro Storico della città (per tutti);

3) “Giornate Europee del Patrimonio” – Programma di visite culturali ai beni storico-artistici della città (per tutti);

4) “Via Appia-Regina Viarum” Patrimonio Mondiale Unesco – Programma di visite culturali alla Via Appia e ai suoi monumenti (per tutti);

5) “Via Francigena del Sud” Patrimonio Culturale Europeo – Programma di visite culturali alla Via Appia e ai suoi monumenti (per tutti);

6) “Giornate del Teatro Romano e del Foro Emiliano” – Programma di visite culturali al principale complesso archeologico della città (per tutti);

7) “Conoscere Terracina” – Programma di visite guidate didattiche per la Scuola Primaria e Media;

8) “Conoscere il Territorio” – Programma di visite guidate didattiche per la Scuola Superiore;

9) “Terracina Città d’Arte” – Programma didattico integrativo di visite guidate per la Scuola Superiore;

10) “Gastronomica-Festival del Gusto 2026 – Programma di visite culturali ai monumenti per la città (per tutti);

11) “Visite Culturali Istituzionali” – Visite culturali richieste dall’Amministrazione Comunale nelle occasioni di incontri ufficiali e di ricorrenze particolari.

3. Per gli anni 2027 e 2028, la programmazione delle attività sarà definita sulla base della programmazione previsionale trasmessa dall’Associazione con la nota acquisita agli atti dell’Ente. A tal fine, l’Associazione trasmetterà al Comune, entro il termine stabilito dal successivo art. 4, il programma annuale delle attività che intende realizzare, il quale sarà definito d’intesa con l’Amministrazione comunale, tenendo conto delle finalità della presente

convenzione, delle esigenze istituzionali e organizzative dell'Ente e degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale della città.

4. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte secondo principi di collaborazione, sussidiarietà, partecipazione e valorizzazione dell'interesse generale, nel rispetto delle competenze istituzionali del Comune e delle finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 2 - FINALITÀ

1. La presente convenzione è finalizzata al perseguimento di finalità di interesse generale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), attraverso la realizzazione di iniziative volte a: ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed in particolare:

- divulgare la storia di Terracina e promuovere la conoscenza delle vicende storiche, artistiche e culturali della città;
- valorizzare il patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale del territorio comunale;
- favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale locale;
- realizzare attività rivolte a cittadini, studenti e turisti, promuovendo forme di partecipazione e coinvolgimento della comunità.

2. Le attività previste dalla presente convenzione sono finalizzate a favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale locale, rafforzando la consapevolezza dell'identità storica e culturale della comunità terracinese e incentivando forme di partecipazione attiva alla tutela, valorizzazione e promozione del territorio.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028.
2. E' esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito della presente convenzione.

ART. 4 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si impegna a collaborare con il Comune di Terracina per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, garantendo lo svolgimento delle iniziative secondo criteri di qualità, continuità, partecipazione e nel rispetto delle finalità di interesse generale indicate nel presente accordo.

2. L'Associazione si impegna a:

- realizzare le attività culturali e didattiche previste per l'anno 2026, così come indicate all'art. 1 della presente convenzione, nonché le eventuali ulteriori attività che saranno programmate nel periodo di vigenza della convenzione;
- predisporre e trasmettere al Comune, per gli anni 2027 e 2028, il programma annuale delle attività e delle iniziative culturali che intende realizzare nell'ambito delle finalità della presente convenzione, di norma **entro la prima metà del mese di dicembre dell'anno precedente**, al fine della successiva condivisione con l'Amministrazione comunale;
- dare piena attuazione agli obblighi e agli impegni assunti con la presente convenzione;
- individuare un referente responsabile per i rapporti con il Comune, con funzioni di coordinamento, comunicazione e raccordo operativo per la realizzazione delle attività;
- promuovere e diffondere le iniziative realizzate nell'ambito della presente convenzione attraverso i propri strumenti di comunicazione, in collaborazione con il Comune;

- garantire la gratuità della partecipazione alle attività per i fruitori delle iniziative oggetto della presente convenzione;

- attivare apposita polizza per Responsabilità Civile verso Terzi e a copertura di eventuali infortuni degli operatori che espletano le attività oggetto della presente convenzione, avente validità per l'intero periodo di vigenza del presente atto;

- predisporre e trasmettere al Comune, entro **il termine del 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento**, una **relazione** sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sui risultati conseguiti;

- presentare, **entro il termine del 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento**, il **consuntivo** e la **rendicontazione** delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione, corredata dalla relativa documentazione giustificativa;

- fornire una documentazione contabile idonea a comprovare le spese sostenute, nel rispetto della normativa fiscale e contabile vigente in materia.

3. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di collaborazione, trasparenza e valorizzazione dell'interesse generale, assicurando la coerenza delle iniziative con le finalità di promozione della storia e del patrimonio culturale di Terracina.

ART. 5 – IMPEGNI DEL COMUNE

1. Il Comune di Terracina, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e nel rispetto dei principi di collaborazione e sussidiarietà, si impegna a favorire la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, sostenendo le iniziative finalizzate alla promozione della storia e del patrimonio culturale della città.

2. A tal fine, il Comune si impegna a:

- assicurare la collaborazione istituzionale necessaria alla realizzazione delle attività previste, favorendo il raccordo tra l'Associazione e gli uffici comunali competenti;
- rilasciare, per quanto di competenza e ove necessario, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle iniziative;
- riconoscere all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, entro il limite massimo complessivo di €

15.000,00 (quindicimila/00), così articolato:

- € 2.000,00 per l'anno 2026;

- € 6.500,00 per l'anno 2027;

- € 6.500,00 per l'anno 2028.

3. Gli importi di cui al comma precedente costituiscono esclusivamente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Associazione per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione e non costituiscono un corrispettivo per le prestazioni rese. Il rimborso sarà riconosciuto secondo le modalità previste dalla presente convenzione, previa presentazione della relazione sulle attività svolte, del rendiconto delle spese sostenute e della relativa documentazione giustificativa.

4. Il Comune favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le disponibilità dell'Ente, lo svolgimento delle attività di visite didattiche e culturali promosse dall'Associazione, agevolando la fruizione e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale del territorio.

ART. 6 – RIMBORSO SPESE E PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE

1. Gli importi di cui al precedente art. 5, comma 2 costituiscono esclusivamente il limite massimo del rimborso riconoscibile per ciascuna annualità. Il rimborso sarà riconosciuto esclusivamente a fronte della presentazione della **relazione annuale** sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione, **corredata da un rendiconto delle spese sostenute** contenente l'indicazione delle **singole voci di costo, del totale delle spese sostenute e della relativa documentazione giustificativa**.

2. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 2 della presente convenzione. Il rimborso sarà riconosciuto e liquidato dal Comune previa verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione e della normativa vigente.

3. Il Comune provvede alle attività di verifica e controllo sulla documentazione presentata dall'Associazione e sulla coerenza delle spese sostenute rispetto alle finalità e alle attività previste dalla presente convenzione.

4. Sono ritenute ammissibili al rimborso esclusivamente le spese effettivamente sostenute, documentate e direttamente riconducibili alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, ed in particolare:

- spese relative alla realizzazione delle iniziative programmate;
- spese per attività di informazione, comunicazione e promozione delle iniziative;
- spese per la produzione del materiale divulgativo e didattico a supporto delle attività didattiche e culturali;

- spese per l'organizzazione, il funzionamento, la logistica connesse allo svolgimento delle stesse;

- spese assicurative relative alle coperture previste dalla presente convenzione.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ/ COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Associazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e si impegna a tenere indenne il Comune da eventuali danni, diretti o indiretti, arrecati a persone o cose che dovessero verificarsi in conseguenza delle attività realizzate dall'Associazione.

2. L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata della presente convenzione, un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per gli operatori che espletano le attività (RCO) e per la responsabilità civile verso i terzi (RCT) e per la copertura contro gli infortuni a favore dei volontari coinvolti nelle attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), gli oneri relativi alle coperture assicurative obbligatorie sono a carico del Comune nell'ambito del rapporto convenzionale. Tali oneri potranno essere riconosciuti all'Associazione quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa presentazione della copia della polizza e della relativa documentazione di spesa, secondo le modalità previste per la rendicontazione di cui all'art. 6 della presente convenzione.

4. L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune copia delle polizze assicurative sottoscritte e dei relativi eventuali aggiornamenti per tutta la durata della convenzione.

ART. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il Comune potrà procedere alla risoluzione della presente convenzione in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi assunti dall'Associazione, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un congruo termine per la regolarizzazione, qualora l'Associazione non provveda a sanare le irregolarità contestate.

2. Costituiscono, in particolare, cause di risoluzione della convenzione:

- il mancato svolgimento delle attività previste senza giustificato motivo;
- il mancato rispetto delle finalità e degli impegni assunti con la presente convenzione;
- l'utilizzo improprio delle somme riconosciute a titolo di rimborso spese;
- la mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione e delle verifiche previste.

3. La risoluzione sarà comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica certificata (PEC), e comporterà la cessazione degli effetti della convenzione, fatto salvo il diritto del Comune di richiedere la restituzione delle somme eventualmente riconosciute e non giustificate e di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

4. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni, mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni, fatto salvo il completamento delle attività già avviate e gli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute fino alla data di efficacia del recesso.

ART. 9 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Comune di Terracina si riserva la facoltà di effettuare verifiche e attività di monitoraggio in ordine alla corretta attuazione della presente convenzione, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività previste, al rispetto delle finalità perseguite e al raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. A tal fine, il Comune potrà richiedere all'Associazione informazioni, relazioni, documentazione e ogni altro elemento utile alla verifica delle attività realizzate e delle spese sostenute, nel rispetto dei principi di collaborazione e trasparenza che regolano il rapporto convenzionale.

3. L'Associazione si impegna a fornire la necessaria collaborazione, mettendo a disposizione la documentazione richiesta e consentendo le verifiche ritenute opportune dal Comune ai fini del monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente in materia, i dati contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività oggetto della stessa e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

2. L'Associazione si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso delle attività e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione del presente atto e alla liquidazione delle spese previste nella presente convenzione, sarà competente il Foro di Latina.

ART. 12 - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La stipula della convenzione avviene mediante sottoscrizione.
2. Ogni comunicazione inerente alla gestione delle attività, di cui è oggetto il presente atto, dovrà essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata e sottoscritta dal Responsabile dell'Associazione.
3. Le parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini del presente atto, presso le proprie sedi legali, così come sopra indicate.
4. Ciascuna delle Parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sede.

ART. 13 - INCOMPATIBILITÀ

Il Rappresentante Legale dell'Associazione, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra la gestione delle attività oggetto della presente convenzione e la sua posizione.

ART. 14 - RICHIAMO ALLE NORME GENERALI

Per quanto altro non espressamente stabilito nel presente atto si fa riferimento alle norme in materia regolate dal Codice Civile e alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Archeoclub d'Italia, sede di Terracina

Per il Comune di Terracina

Pio Capponi APS

Il Presidente

Il Dirigente

Dott. Vincislao GROSSI

Dott. Enrico Quirino Maragoni



MARAGONI ENRICO QUIRINO
COMUNE DI TERRACINA
08.10.2026 15:30:59 GMT+02:00